



ORIGINALE B

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA
Avv. MARIAVITTORIA AZZAROLI

SENT. N. 3563/16

CRON.N. 16

5576/16

R.G. N. 4353/13

Della IV sezione civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al N. 4353/13 Ruolo Generale promossa

REP. N. 3567/16

DA:

[redacted] rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Bordoni ed Spedita il: 26.2.2016
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in S. Lazzaro di
Savena alla via Emilia n. 3 - ATTORE

Depositata il:

CONTRO

REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA in persona del legale OGGETTO:
rappresentante in carica risarcimento danni

[redacted]

[redacted] - CONVENUTI CONTUMACI

Oggetto: risarcimento danni

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'attore Sette Luigi: "conclude come da atto di citazione";

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

L'attore [redacted] evocava in giudizio la Società Reale Mutua di Assicurazioni spa, [redacted] esponendo che in data 20.8.2011 alle ore 19.30 circa egli stava percorrendo la autostrada A14 con direzione Nord conducendo il veicolo Fiat Bravo tg. [redacted] di proprietà di Arval Service Italia spa ed assicurato con la Chartis Europe SA quando veniva urtato dalla Audi A4 tg. [redacted] condotta da [redacted] e di proprietà della Sig.ra [redacted] assicurata con la convenuta Reale Mutua.

Secondo la citazione la responsabilità dell'evento doveva essere ascritta esclusivamente al [redacted] che aveva effettuato un repentino cambio di corsia urtando la Fiat Bravo condotta dal [redacted]

L'attore riferiva di avere subito nel sinistro lesioni personali di cui chiedeva il risarcimento.

Nessuno si costituiva per i convenuti.

La causa veniva istruita mediante la acquisizione della documentazione prodotta da parte attrice e mediante l'ammissione dell'interrogatorio formale del convenuto [redacted] che si presentava per l'incombente.

Alla udienza del 25.5.2015 veniva disposta l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. NRG 2662/13 fra l'attore e la Reale Mutua nel quale era stata disposta CTU medico legale affidata al Dr. Papaleo.

Alla udienza del 26.2.2016 venivano precisate le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione.

leca

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è fondata e va accolta.

Sebbene in sede di interrogatorio formale il convenuto [redacted] abbia tentato di contestare la dinamica del sinistro egli stesso, tuttavia, ha ammesso la sussistenza de sinistro ed ha confessato di avere liberamente compilato e sottoscritto il foglio di constatazione amichevole in atti (all. 1 alla citazione).

Da tale foglio si evince che il veicolo dell'attore e quello del convenuto erano praticamente appaiati in autostrada e stavano percorrendo in parallelo due diverse corsie di marcia quando improvvisamente la Audi A4 condotta dal convenuto [redacted] mutava direzione e colpiva la fiancata della Fiat Bravo condotta dal [redacted]

La responsabilità nella causazione del sinistro va, quindi, ascritta al convenuto che effettuava manovra di cambio di direzione senza che vi fosse lo spazio sufficiente, in tal modo attingendo il veicolo condotto dal Sette e provocando l'incidente per cui è processo..

Ai fini della quantificazione del danno patito Questo Giudicante ritiene di potere fare proprie le conclusioni a cui è pervenuto il CTU Dr. Papaleo che nel procedimento ex art. 696bis c.p.c. fra l'odierno attore e la convenuta Reale Mutua Assicurazioni è pervenuto alla motivata conclusione che nel sinistro il sig. [redacted] riportava un trauma distorsivo del rachide cervicale e lombare che ha determinato una lesione permanente della integrità psicofisica del 2% della totale con tre periodi in sequenza di 15,10 e 15 giorni con una ITP al 75%, 50% e 25%. Il danno può così essere quantificato in base ai criteri di cui alla L. 57/01:

danno biologico 2% euro 1302,51 + ITP al 75% gg. 15 euro 498,15 +
ITP al 50% gg. 10 euro 221,40 + ITP al 25% gg. 15 euro 166,05 +
personalizzazione danno biologico euro 437,62 + spese mediche ritenute
congrue euro 1198,54 = tot. euro 3.824,27.

I convenuti contumaci vanno, quindi, condannati in solido a corrispondere
all'attore detta somma maggiorata degli interessi legali dal sinistro al
saldo.

Le spese di causa, che comprendono anche quelle di assistenza
stragiudiziale e giudiziale nella fase di accertamento preventivo, seguono
la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

Il Giudice di Pace di Bologna, definitivamente pronunciando:

- 1) Dichiaro ~~.....~~ esclusivo responsabile del sinistro per
cui è causa e per l'effetto condanna in solido Reale Mutua
Assicurazioni spa in persona del Legale Rappresentante in carica,
~~.....~~ e ~~.....~~ a corrispondere all'attore ~~.....~~
~~.....~~ la somma di euro 3.824,27 a titolo di risarcimento del
danno oltre interessi legali dal sinistro al saldo;
- 2) Condanna i convenuti in solido a rifondere all'attore le spese
processuali che liquida in complessivi euro 1.850,00 oltre IVA e
CPA e rimborso forfettario delle spese generali al 15%;
- 3) Condanna i convenuti a rimborsare all'attore le spese anticipate
della consulente tecnico della fase preventiva liquidate in euro




400,00 oltre oneri.

Bologna, 12.4.2016

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Mariavittoria Azzaroli



Severità cause pronte per pubblicazione
in data 22/04/16 *MA*

Il Giudice di Pace
Bologna, 12.4.2016
Il Cancelliere
